



Comune di S A S S A R I

Determinazione n. 4056 del 10/11/2023

Dirigente: ING. GIOVANNI ANTONIO PISONI

Settore: Pianificazione Territoriale e tutela del Paesaggio

Oggetto:

VARIANTE AL PUC N.11 – RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA PER DECADENZA VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO AREA VIALE UMBERTO - VIA FANCELLO – ANNULLAMENTO pubblicazione buras ADOZIONE DEFINITIVA.

RELAZIONE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24.02.2022 è stata adottata in via preliminare la variante in oggetto;

VERIFICATO che, con riferimento alla variante in argomento:

- la Provincia di Sassari, con determinazione dirigenziale del Settore Ambiente e Agricoltura Nord ovest, Servizi Tecnologici n. 1283 del 18.04.2023 ha stabilito di non dare luogo alla procedura di verifica della V.A.S. (valutazione ambientale strategica);

- l'Agenzia Regionale del distretto Idrografico della Sardegna (ADIS) con nota prot. 34064 del 20.02.2023 ha dichiarato di non ritenere necessario lo specifico studio di assetto idrogeologico ai sensi dell'art. 8 comma 2bis delle Norme di Attuazione del P.A.I;

- la Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale dell'Assessorato degli Enti Locali Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna (RAS), con nota prot. 54439 del 20.03.2023, ha escluso la presenza di elementi di incoerenza con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, con il quadro legislativo e con le direttive regionali (pur suggerendo di valutare l'opportunità di mantenere invariata la classificazione urbanistica di zona G1 del Padiglione Tavolara in quanto - considerata la sua destinazione d'uso di Museo dell'Artigianato – esso riveste indubbiamente un interesse di natura sovracomunale, per cui appare maggiormente attinente la zona G1 che non la proposta area S2, la quale si riferisce agli spazi pubblici di interesse prevalentemente locale e di quartiere);

RICORDATO che:

- con propria determinazione n. 1435 del 02.05.2023 è stato approvato il verbale conclusivo della Conferenza di Copianificazione ex artt. 2bis e 20 della prefata L.R. Sardegna n. 45/1989;

- nel medesimo verbale la variante in parola veniva configurata come non sostanziale per le seguenti motivazioni:

- non ricade nei casi di cui all'art. 20, comma 23 della L.R. Sardegna n.45/1989, individuanti le varianti sostanziali al PUC;
- la Provincia di Sassari, con Determinazione dirigenziale n. 1283 del 18.04.2023 ha attestato "di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la variante in argomento", pertanto non ricorrono le condizioni di cui all'art.20 c.34 della L.R. 45/1989, che prevede "in caso di sottoposizione alla VAS della variante non sostanziale si applica il procedimento ordinario previsto dai commi dall'1 al 20, per quanto compatibili";
- ricade nei casi di cui all'art.20 c.26 della L.R. 45/1989, che prevede: "*26. I casi diversi da quelli elencati nei commi 23 e 25 sono varianti non sostanziali*", come anche specificato al punto 3.3 dell'Atto di indirizzo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n.5/48 del 29.01.2019;

- la citata determinazione di conclusione del procedimento di co-pianificazione, unitamente al verbale è stata trasmessa, con nota prot. 82835 del 02.05.2023 alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia;

- a tale comunicazione non venne dato riscontro dagli uffici regionali;

RIFERITO che con Deliberazione n. 56 del 03.08.2023 il Consiglio Comunale ha adottato in via definitiva la variante in parola, qualificandola quale variante non sostanziale - in conformità a quanto attestato nella ricordata Determinazione n. 1435 del 02.05.2023 di approvazione del verbale conclusivo della Conferenza di Copianificazione – disponendo pertanto di provvedere alla sua pubblicazione sul BURAS ed all'invio della stessa alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, come previsto dall'articolo 20 comma 33 della L.R. 45/1989 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che il Settore Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio ha provveduto alla pubblicazione della variante in argomento sul BURAS n. 42 del 31.08.2023, ed a trasmettere la medesima variante all'Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica direzione generale della pianificazione urbanistica della R.A.S. con nota prot. 170639 del 11/09/2023;

ATTESO che con nota acquisita al protocollo dell'ente con il numero 182135 del 25/09/2023, la direzione generale della pianificazione urbanistica della R.A.S. ha eccepito che la variante in argomento si configura come sostanziale, e che pertanto la medesima debba essere sottoposta alla procedura di verifica di coerenza a cura degli uffici regionali;

ATTESO che gli uffici regionali, nel classificare come sostanziale la variante suddetta:

- non hanno tenuto conto delle motivazioni addotte dall'amministrazione comunale in merito, senza valutare l'impatto minimo della stessa sull'assetto del piano, anche alla luce del fatto che il punto 3.3 lettera d) dell'atto di indirizzo approvato con DGR n.5/48 del 29.01.2019 si precisa che sono ritenute varianti non sostanziali quelle che "introducono aree per standard urbanistici all'interno del centro urbano edificato con riclassificazione di aree già destinate ad edificazione";

- non abbiano specificato il puntuale riferimento normativo che ne qualifica la sostanzialità

tra le diverse previsioni contenute nell'art. 20 lettere dalla a) alla d) della L.R. Sardegna 45/1989, facendo esclusivamente riferimento alla iniziale scelta operata da questa amministrazione;

- non abbiano ritenuto di conformarsi a quanto già precedentemente attestato in sede di conferenza di copianificazione con la nota pervenuta in data 20.03.2023 con il numero di protocollo 2023/0054439 nella quale si era dichiarato che: "Vista la documentazione trasmessa, si comunica che non sono presenti elementi di incoerenza con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, con il quadro legislativo e con le direttive regionali";

DATO ATTO che con propria nota prot. n. 192078 del 06/10/2023 il Settore Pianificazione Territoriale e Tutela del paesaggio del Comune di Sassari ha richiesto ai competenti uffici regionali di effettuare la verifica di coerenza della variante n.11 al P.U.C. al quadro normativo sovraordinato, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 7/2002 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, conseguentemente alla nota prot. n. 192078 del 06/10/2023 citata, di procedere ad annullare la pubblicazione della variante in argomento sul BURAS n. 42 del 31.08.2023;

DATO ATTO altresì che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. ed in particolare gli artt. 49 e 50;

DETERMINA

1) di far proprie le premesse narrative, descrittive e motivazionali al presente dispositivo, ritenendole qui integralmente trasposte;

2) di annullare la pubblicazione di cui al BURAS n. 42 del 31.08.2023 dell'avviso inerente la **VARIANTE AL PUC N.11 – RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA PER DECADENZA VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO AREA VIALE UMBERTO - VIA FANCELLO – ADOZIONE DEFINITIVA.**

Documento informatico firmato digitalmente e conservato presso l'Amministrazione ai sensi del C.A.D. D.Lgs.82/2005

Pubblicata a mezzo elenco affisso all'albo del Comune

Dal ____/____/____

Al ____/____/____

Firma dell'estensore

Firma del Dirigente
